

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» (288), d'iniziativa del senatore Aliverti  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 13

«Somme da corrispondere alle Regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di commercio» (569)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... 14, 18, 19 e *passim*  
BOLLINI (PCI) ..... 16, 19  
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) ..... 17  
DE CINQUE (DC) ..... 19  
GAROFALO (PCI) ..... 17  
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro ..... 16, 18, 19  
LEONARDI (DC) ..... 15, 18, 19 e *passim*

MARNIGA (PSI), relatore alla Commissione .. Pag. 18  
TRIGLIA (DC) ..... 17, 19

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)» (1003), approvato dalla Camera dei deputati

«Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)» (764)

(Discussione congiunta e approvazioni separate dei disegni di legge nn. 1003 e 764)

PRESIDENTE ..... 2, 4, 6 e *passim*  
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) ..... 6, 7  
DE CINQUE (DC) ..... 10  
GAROFALO (PCI) ..... 8, 10  
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione ..... 4, 7, 8 e *passim*  
PIZZOL (PSI) ..... 10  
RUFFINO (DC) ..... 4, 5, 6 e *passim*  
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro ..... 2, 5, 7 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (1003)**, approvato dalla Camera dei deputati

**Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (764)**

(Discussione congiunta e approvazioni separate dei disegni di legge nn. 1003 e 764)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Su materia analoga è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge n. 764 è stato già esaminato dalla nostra commissione in sede referente ed è poi stato assegnato in sede deliberante. Se non si fanno osservazioni, si procederà alla discussione congiunta dei due disegni di legge.

Prego l'onorevole Sacconi di riferire alla Commissione circa la posizione del Governo in merito alla riserva formulata il 27 aprile scorso in occasione, appunto, dell'esame in sede referente del citato disegno di legge.

**SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, ho consegnato una prima bozza del capitolo riguardante la Banca mondiale, facente parte della relazione al Parlamento per il 1987 sull'attività di banche e fondi di sviluppo. I dati in essa contenuti sono per la maggior parte aggiornati solo al 30 settembre 1987, in quanto la relazione annuale della Banca mondiale per l'anno 1987-1988 non è ancora disponibile.

Sempre in allegato vi è una relazione, preparata dall'ufficio del nostro amministratore presso la Banca mondiale, sullo stato dei «ritorni», anche questa aggiornata al 30 settembre 1987, e, infine, c'è lo schema della ripartizione dell'APS per il 1987 ed il 1988.

Relativamente ai temi discussi si osserva in particolare quanto segue. Gli Stati Uniti d'America hanno effettivamente perseguito nel passato una politica di maggiore attenzione all'aiuto bilaterale: ciò per ragioni eminentemente politiche, che andavano oltre il vero scopo di aiuto allo sviluppo. Tale tendenza è stata tuttavia ribaltata negli ultimi

anni (dalla riunione del FMI-Banca mondiale di Seul del 1985, nel corso della quale è stato presentato il piano Baker); recentemente, infatti, gli Stati Uniti d'America hanno reso la Banca mondiale il fulcro della loro politica di aiuto allo sviluppo. È vero, peraltro, che la situazione economica USA (disavanzo di bilancio e della bilancia commerciale) sta spingendo tale paese a contenere «complessivamente» i fondi destinati all'aiuto e lo sviluppo (e ciò permette all'Italia di incrementare la propria quota nella BIRS sottoscrivendo una parte delle azioni «rilasciate» dagli Stati Uniti lo scorso anno). È appena il caso di ricordare, tuttavia, che gli Stati Uniti detengono pur sempre il 20 per cento del capitale della Banca, hanno contribuito per il 25 per cento alla ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA e hanno dato piena adesione al recente raddoppio del capitale della BIRS.

Certamente il Giappone sta crescendo notevolmente nei contributi a BIRS e IDA (nove per cento e diciannove per cento rispettivamente), ma strano apparirebbe il contrario, tenendo presenti gli 87 milioni di dollari di *surplus* commerciale che tale paese ha fatto registrare nel 1987 (circa il 3,5 per cento del PIL).

Quanto alla partecipazione italiana al capitale della BIRS, l'aumento dal 2,77 per cento al 3,09 per cento (e dal 10° al 7° posto), previsto nel disegno di legge, non è altro che il riconoscimento dell'importanza dell'economia italiana. Il contributo supplementare all'IDA ne è l'ovvia conseguenza.

Relativamente all'efficacia della politica di aiuto allo sviluppo da parte della Banca mondiale, si può osservare quanto segue: l'adesione dei paesi donatori è amplissima (151 e 135 paesi membri per la BIRS e l'IDA rispettivamente); le competenze tecniche e l'esperienza della Banca mondiale le permettono di intervenire con successo in tutto il mondo e in tutti i settori; oltre che nei modi tradizionali di finanziamento di progetti, la Banca in questi anni si è dimostrata capace - anche attraverso una riorganizzazione interna - di partecipare al finanziamento di prestiti settoriali e di prestiti ai programmi e, più in generale, di assumere la *leadership* nella gestione della difficile situazione debitoria in America Latina e Africa subsahariana. Per quest'ultima ragione in particolare, la Banca, insieme al FMI, ha elaborato un Programma speciale di azione (SAP) che permetterà ad alcuni tra i paesi più poveri del mondo di vedere i propri consumi *pro capite* crescere di almeno l'1 per cento nel periodo 1988-1990, dopo il declino drammatico registrato negli ultimi anni.

Fanno parte del SAP: un incremento delle risorse IDA destinate a tali paesi; un esteso programma di cofinanziamenti con donatori bilaterali; l'applicazione di condizioni più favorevoli sul debito posto in essere da parte del *Club* di Parigi; la creazione, in ambito FMI, della ESAF (Enhanced structural adjustment facility), destinata a fornire prestiti a condizioni altamente agevolate per programmi di aggiustamento strutturale.

Infine, per ciò che riguarda i ritorni derivanti dalle risorse destinate alla Banca mondiale, si può osservare che i risultati sono sostanzialmente soddisfacenti: nel periodo 1985-1987, per ogni dollaro versato, quasi tre dollari sono rientrati sotto forma di commessa; è questo il risultato migliore realizzato tra i paesi industrializzati.

In termini assoluti le imprese italiane hanno acquisito 22 miliardi di dollari, ovvero il 5,1 per cento delle erogazioni della Banca verso i paesi industrializzati (sesto posto tra i Sette).

**PRESIDENTE.** Ringrazio il sottosegretario Sacconi per le sue delucidazioni. Prego ora il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 1003.

**LEONARDI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, sul disegno di legge n. 764 ho già ampiamente relazionato alla Commissione nella seduta del 27 aprile scorso.

Il disegno di legge n. 1003, concernente l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, autorizza, all'articolo 1, il Governo a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA della quota di partecipazione al capitale della BIRS.

L'articolo 2 specifica che «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1988 dell'accantonamento "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987».

Agli eventuali maggiori oneri che derivassero dalla sfavorevole oscillazione delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede prelevando dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto sempre nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Nella relazione che ho svolto il 27 aprile scorso sul disegno di legge n. 764 ho già evidenziato gli scopi che persegue la BIRS e il fondo dell'IDA per il quale l'Italia partecipa all'ottava ricostituzione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione, e dichiaro aperta la discussione generale.

**RUFFINO.** Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione i chiarimenti che ci ha fornito il sottosegretario per il tesoro Sacconi. Per la verità attendo ancora le note che il Sottosegretario ha consegnato per poter fare un esame e quindi poter intervenire in modo più completo.

Dichiaro quindi che mi asterrò dalla votazione su entrambi i disegni di legge in discussione perchè non ho la documentazione che avevo richiesto. Come avevo già detto nella seduta che si tenne il 27 aprile scorso, credo che nessuno possa seriamente porre in dubbio l'opportunità degli interventi da parte del nostro paese nei confronti di queste banche che svolgono una rilevante attività nel settore internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo. Quindi, credo che effettivamente questa politica vada seguita con particolare attenzione.

Io avevo posto alcune domande al Governo, e ad alcune di queste è stata data una risposta. Se il sottosegretario Sacconi me lo consente, queste ultime sono state alquanto contraddittorie. Infatti, mentre da un lato si accenna alla riunione di Seul, dove vi sarebbe stato un capovolgimento della posizione americana, dall'altro - ed è scritto nella relazione che il Sottosegretario ci ha letto poc'anzi - vi è un certo

disimpegno da parte degli Stati Uniti d'America nella politica seguita dalle banche, anche perchè gli americani stanno privilegiando i rapporti bilaterali.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La riunione di Seul ha però ribaltato questo stato di cose. Infatti, dopo una fase di orientamento verso gli accordi bilaterali, si è ripristinata invece l'altra politica.

RUFFINO. Se ho inteso bene, la conferenza di Seul si è svolta nel 1985; oggi ci troviamo nel 1988. Nella sua relazione lei ci ha detto che anche negli ultimi tre anni, nonostante che il *plafond* di intervento degli Stati Uniti d'America sia comunque sempre rilevante come dotazione alle banche di carattere internazionale, vi è stato un maggior disimpegno da parte degli USA. Quindi, dalla conferenza di Seul del 1985 ad oggi, nonostante questo ribaltamento, mi pare che in concreto, se ho inteso in termini corretti la sua relazione, la politica degli Stati Uniti, vuoi per il *deficit* commerciale - come lei ha sostenuto - vuoi per ragioni di politica internazionale, non si è modificata in modo sostanziale.

Per la verità, avevo chiesto quali erano gli impegni che la Germania e la Francia si erano assunti nei confronti degli interventi finanziari per la dotazione dei fondi di queste banche. Non mi pare di aver udito nulla a tal proposito; forse nelle note che ci fornirete vi saranno informazioni in tal senso. Della relazione che accompagna il disegno di legge n. 764, concernente la partecipazione dell'Italia all'ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA e all'aumento del capitale della BIRS, risulta che noi occupiamo il settimo posto alla pari con l'India, il Canada e l'Arabia Saudita. Desidero sapere a quanto ammonta l'intervento della Germania e della Francia e per quale motivo la Germania partecipa con 50 milioni di dollari e l'Italia con 90.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il doppio è la quota supplementare; non dimentichiamo infatti che in tutte le sedi internazionali abbiamo dovuto adeguare i nostri trasferimenti alla rivalutazione del PIL effettivamente realizzata - quindi non solo alla sua crescita - la quale ha avuto un certo impatto sugli organismi internazionali, e poichè ad essa è correlata la nostra partecipazione, c'è stato un adeguamento automatico.

RUFFINO. È questo un ulteriore elemento di valutazione di cui prendo atto con soddisfazione. Se esistono accordi di carattere internazionale che comportano per ogni paese particolari oneri di obblighi in relazione al PIL e se non si modificano tali accordi, dobbiamo ovviamente adeguarci ad essi. Trovavo strano che la partecipazione del nostro paese, in condizioni differenti da quelle della Germania, fosse quasi il doppio di quella della Germania.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta della nostra quota ordinaria.

RUFFINO. Sarebbe opportuno avere a disposizione questi dati, se il Parlamento vuole svolgere un'azione di vigilanza e di controllo. Come ho detto, non riesco a capire come mai, con una situazione economica interna certamente diversa da quella della Germania, vi fosse una differenza di questo genere.

Non so a quanto ammonti la quota di partecipazione della Francia, ma vorrei conoscere anche questo rapporto.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, mi sembra opportuno che la Commissione decida se procedere all'approvazione dei due disegni di legge in esame, o sospendere i propri lavori onde poter esaminare i documenti distribuiti.

RUFFINO. Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei ancora sapere dal Sottosegretario se nei documenti distribuiti è stato delineato anche un quadro degli interventi finanziari del nostro paese per tutte le banche di carattere internazionale, dalla Banca asiatica, alla Banca africana. Mi parrebbe opportuno che il Parlamento fosse messo in grado di valutare qual è l'onere finanziario complessivo del nostro Stato per interventi di ricostituzione, di dotazioni, di maggiori dotazioni di fondi, riservati a tutte le banche di carattere internazionale, giacchè ritengo che si tratti di un elemento di valutazione complessiva che deve essere preso in attenta considerazione dal Parlamento.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge n. 1003.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, desidero fare alcuni rilievi circa il problema della partecipazione italiana a questi organismi finanziari internazionali.

L'Italia si assume dei rischi di tipo patrimoniale quando, ad esempio, sottoscrive 19.842 azioni per la BIRS. Vorrei sapere se il Governo può darci una valutazione del rischio a cui il bilancio dello Stato si espone, anche in termini di una possibile valutazione degli oneri futuri, dal momento che non si tratta di un trasferimento *una tantum* ma di un'acquisizione di rischi di tipo patrimoniale, anche se in prestigiosi organismi internazionali.

Su tale aspetto mi pare che non abbiamo mai avuto delle precisazioni da parte del Governo. Ciò va iscritto nell'attivo del bilancio dello Stato in quanto si sottoscrivono delle azioni, però vengono assunti anche dei rischi di tipo patrimoniale, perchè queste attività vengono realizzate con certe valute per cui si corrono dei rischi di cambio.

Quindi, vista la dimensione assai ragguardevole di queste sottoscrizioni, vorrei sapere se il Governo è in grado di dare un giudizio in tal senso e se e in quale maniera tali trasferimenti vengono contabilizzati nel bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Durante la mia prima esperienza parlamentare in questa Commissione domandai al Governo se per finanziare determinate attività estere dell'Italia vi fosse una voce di bilancio che delineasse

questi rischi. Mi è stata data una risposta negativa, dal momento che si trattava solo di un rischio interno.

Questa è stata la risposta che ho ricevuto qualche anno fa dal Governo. Non so se oggi la risposta possa essere diversa, nel senso che si debbano considerare anche alcuni rischi esteri.

CAVAZZUTI. Era molto più giusta la sua richiesta, ma il problema diventa più drammatico quando si considera l'estero. Al limite, posso pensare che all'interno si tratti solamente di problemi di pura e semplice redistribuzione; ma quando i rischi vengono assunti nei riguardi di enti che non sottostanno alla sovranità italiana, c'è il grande problema costituito dal rischio di un *deficit* estero.

Mi chiedo se un minimo di gestione e di rischio patrimoniale è stato valutato dal Governo, trasferendolo nel bilancio dello Stato con una posta a parte.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A tal proposito vi sono due ordini di problemi distinti. In primo luogo, vi è quello di un'adeguata contabilizzazione nel bilancio dello Stato di poste come questa, e ciò attiene, se vogliamo, alla redazione degli stessi documenti finanziari e del bilancio dello Stato in modo particolare. Ma questa non è la sede più adatta per approfondire tale argomento.

Il secondo ordine di problemi concerne le ragioni della nostra partecipazione a questi istituti internazionali, che in qualche misura, anche a prescindere dal ritorno adeguato - che pure ho cercato di dimostrare sulla base dei dati consegnatimi - fa parte di una politica che il nostro paese persegue e che per noi costituisce una sorta di via obbligata.

Semmai il problema è quello di indurre gli altri a fare ciò che noi facciamo; abbiamo tutto da perdere dal ritiro di taluni paesi da questa politica, posto che la crescita di livello del governo internazionale dell'economia rientra negli interessi di un paese come il nostro che deve combattere invece le resistenze che perfino gli USA e il Giappone hanno manifestato.

Nella relazione ho richiamato proprio il comportamento del Giappone. Infatti, è ancora oggetto di contesa l'inadeguata partecipazione del Giappone allo stesso Fondo monetario internazionale, in rapporto al volume degli interessi che questo paese ha all'interno dell'economia internazionale.

Noi siamo i più penalizzati dalla debolezza di questi strumenti. Quindi, semmai, più forte e più alta deve essere la nostra voce nel richiamare gli altri a fare la loro parte, sapendo che qualora ci ritirassimo da questi organismi internazionali, indeboliremmo la nostra attuale politica tesa a richiamare gli altri alle loro responsabilità.

Se poi vogliamo discutere nel merito la gestione della nostra presenza in campo internazionale, può essere anche opportuno approfondire tale questione, anche se, in questa sede, mi sembra inopportuno.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Oltretutto è un fatto dovuto.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potremmo, ad esempio, parlare di altri nostri impegni internazionali, come la NATO.

Quindi, mettere in discussione la nostra partecipazione agli organismi finanziari internazionali nel momento in cui abbiamo altre partecipazioni ben più opinabili, mi pare - lo ripeto - del tutto inopportuno.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Se ben ricordo, lo spirito che ha animato la volta scorsa questa Commissione era sostanzialmente favorevole alla partecipazione del nostro paese a tali organismi finanziari internazionali.

Giustamente la Commissione ha chiesto maggiori chiarimenti sulla finalizzazione di questi impegni, nonchè di dar conto al Parlamento di tali problematiche in ordine a quanto lei, onorevole Sottosegretario, ha affermato in questo momento circa la partecipazione di altri paesi, e se essa è o meno congrua a quella dell'Italia.

Credo che possiamo prendere in considerazione lo spunto critico emerso in questa Commissione la volta scorsa, che era quello di avere dal Governo questa informativa. È vero che il Governo ha solo in parte ottemperato alla nostra richiesta, rispondendo anche ad altre osservazioni, tuttavia non mi sembra si possa prescindere dall'esprimere un parere favorevole sui provvedimenti in esame.

GAROFALO. Le domande che avevamo posto erano relative alla congruità dell'operazione ed ai risultati che da essa verranno. Da questo punto di vista, la risposta non completa tutto l'arco dei problemi posti, perchè fornisce, è vero, informazioni circa la questione del ritorno, ma appare un po' vaga sull'effetto che la nostra partecipazione ha determinato nei paesi in cui si è intervenuti mediante tale strumento.

Credo abbia ragione il senatore Cavazzuti quando chiede di mettere in chiaro una posta di bilancio. È ovvio, comunque, che la nostra partecipazione a questo istituto rappresenta un rischio volontario per determinare un certo obiettivo politico.

Fermo restando che c'è l'esigenza di conoscere in modo più regolare gli effetti di questo impegno - non una volta ogni 5 o 6 anni - non mi sembra, tuttavia, che si possa mettere in discussione la nostra partecipazione ad organismi di questo tipo.

RUFFINO. Prendo atto con compiacimento che il senatore Cavazzuti ha portato un ulteriore elemento di informazione e la necessità di altri chiarimenti anche sul rischio patrimoniale di questa operazione.

Leggo dalle note che il Ministero ci ha fornito: «La partecipazione dell'Italia alla IDA ottava sarà di 609,5 milioni di dollari». Vorrei sapere, in rapporto al valore attuale del dollaro, questo cosa significa.

PRESIDENTE. Circa 800 miliardi.

RUFFINO. Di cui circa 90 milioni di dollari - quindi quasi 100 miliardi - a titolo volontario. Questo vuol dire, senatore Garofalo, che abbiamo obblighi internazionali - che credo nessuno possa seriamente

mettere in dubbio – che dovrebbero comportare per il nostro paese la sottoscrizione di un certo quantitativo di azioni per l'ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA.

Versiamo anche 90 milioni di dollari a titolo di contributo volontario, che rappresentano quindi qualcosa in più rispetto agli accordi di carattere internazionale del nostro paese. Sotto questo profilo, se ho ben compreso, la quota di contributo volontario supera del doppio la quota che versa – non so se a titolo di contributo volontario, o nel rispetto di accordi internazionali – la Germania. Sarebbe stato forse opportuno consegnare alla Commissione i documenti con un certo anticipo, per avere la possibilità di esaminarli con maggiore attenzione.

Vorrei sapere dal Governo se vi sono particolari esigenze per le quali i provvedimenti in esame debbano essere approvati questa sera, o se non sia il caso che il Governo ci fornisca dati precisi su tutti gli interventi ed i contributi finanziari che lo Stato italiano ha nelle diverse banche, dalla Banca africana, alla Banca asiatica, alla Banca mondiale, in modo da avere un quadro sufficientemente chiaro e poter conoscere gli oneri finanziari che il nostro paese sopporta in questo settore.

Non credo, senatore Leonardi, che si sia fornito un quadro completo ed esauriente, anche tenendo conto del fatto che l'Italia in questo settore in favore dei paesi in via di sviluppo ha varato una legge *ad hoc* per 1.500 miliardi, i cui interventi sono oggetto di attenta valutazione da parte della magistratura. Ritengo, pertanto, che sia anche opportuno avere un quadro degli accordi bilaterali sottoscritti dallo Stato italiano con una politica che stanno seguendo anche gli Stati Uniti, la Germania e la Francia, ma della quale abbiamo cognizioni assai superficiali, che non sono esaustive per quella azione di sorveglianza e di controllo che il Parlamento deve svolgere. Si fa un gran parlare di riforme istituzionali, ma credo che la prima riforma sia quella di consentire ai parlamentari di svolgere la propria azione di controllo e di vigilanza sull'attività che viene svolta in questo settore.

**PRESIDENTE.** In effetti è stata richiesta la sede deliberante proprio con l'intenzione di non allungare eccessivamente i tempi in esame.

Il Governo ha risposto, almeno parzialmente, alla richiesta di informazioni. Sono emerse altre domande, ma il relatore ritiene che per quanto riguarda i provvedimenti in esame – non certo il problema generale – la risposta fornita dal Governo sia sufficiente e si possa procedere. A questo punto, devo nuovamente chiedere alla Commissione di pronunciarsi sulla necessità di approvare i disegni di legge questa sera, o di rinviarne l'esame.

**LEONARDI, relatore alla Commissione.** Le osservazioni del senatore Ruffino sono condivisibili; non ritengo tuttavia si possa subordinare l'approvazione dei disegni di legge in discussione a questa conoscenza, pur se giusta e doverosa. A mio avviso, potremmo approvare i provvedimenti, giacchè questo era lo spirito emerso nell'avvenuto dibattito, chiedendo nel contempo al Governo di fornire ulteriori informazioni.

PIZZOL. La valutazione degli effetti passati non dovrebbe pregiudicare, anche perchè non sono finora emerse controindicazioni o motivi particolari per un rinvio, l'approvazione dei disegni di legge al nostro esame.

GAROFALO. Ritengo che le questioni sollevate dal senatore Ruffino debbano essere valutate con grande attenzione, giacchè pongono un problema di informazione che tutti sentiamo. L'intesa raggiunta la volta scorsa, d'altronde, era nel senso di mantenere integra la richiesta al Governo di fornire la necessaria documentazione affinché la discussione possa avvenire, specialmente in futuro, con gli indispensabili elementi di ponderazione e di conoscenza. Mi sembra che tale intesa consentisse, tuttavia, di procedere all'approvazione del provvedimento.

Quindi, se il Governo - come credo - fornirà risposta alle nostre richieste, anche stabilendo tempi e cadenze di informazione su questa materia, ritengo si possano votare i disegni di legge al nostro esame.

DE CINQUE. Signor Presidente, noi siamo d'accordo nell'andare avanti nell'esame del disegno di legge n. 1003, come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1003. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1988 dell'accantonamento «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

RUFFINO. Signor Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto per ribadire che nessuno può mettere seriamente in dubbio la necessità che il nostro paese contribuisca al finanziamento delle banche internazionali per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo.

Ritengo che il Governo, pur avendo fornito attraverso la persona del sottosegretario Sacconi alcune notizie, non abbia interamente soddisfatto le esigenze di conoscenza e di informazione che mi ero permesso di prospettare sia nella seduta precedente che in quella odierna.

Poichè non abbiamo sufficienti elementi di valutazione per un esame completo del disegno di legge n. 1003 e poichè non sembra che la situazione economica del nostro paese sia tale, rispetto alla situazione economica della Francia, dell'Inghilterra e della Germania Federale, da consentire contributi volontari superiori a quelli stabiliti negli accordi internazionali che il nostro paese aveva siglato, e cioè sei volte superiori a quelli del Regno Unito e quasi due volte superiori a quelli della Germania Federale, non ritengo di poter dare con coscienza un voto favorevole a questo disegno di legge.

Per questi motivi dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1003 nel suo complesso.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 764.  
Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. È autorizzato altresì il contributo addizionale dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA per un ammontare di lire 126.315.375.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. È autorizzato infine l'aumento da 2.259.600.000 a 2.514.000.000 dollari USA, del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. Le somme relative al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte ad apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per l'anno finanziario 1989.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 386.443.156.000 per l'anno 1988 e lire 348.848.465.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

RUFFINO. Signor Presidente, per le stesse motivazioni espresse nella dichiarazione di voto che ho fatto sul disegno di legge n. 1003, preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 764 nel suo complesso.

**È approvato.**

**Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (288)**, d'iniziativa del senatore Aliverti  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344», d'iniziativa del senatore Aliverti.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, l'11 maggio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Io stesso, in sostituzione del senatore Favilla, ho già svolto la relazione nella precedente sede, il 24 febbraio. Il relatore non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedurale, nelle sedute del 24 febbraio e dell'11 maggio.

Se non si fanno osservazioni, anch'essa verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del

rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza».

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,40 alle ore 16,50.*

**Somme da corrispondere alle Regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di commercio (569)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in sede deliberante. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Somme da corrispondere alle Regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di commercio».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, l'11 maggio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e pochi minuti fa è stato annunciato in Assemblea il suo trasferimento in sede deliberante; quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Marniga, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, l'11 maggio scorso. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Nel frattempo ci sono pervenuti i pareri, entrambi favorevoli, della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, nonchè la relazione tecnica redatta ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONARDI. Signor Presidente, se me lo consente nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti da me presentati nella precedente seduta.

Con il primo propongo di sopprimere, al comma 6 dell'articolo 3, le parole: «da aggiornare, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione al variare delle indennità dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei presidenti delle Casse di risparmio» e di aggiungere il periodo: «Le indennità di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro». In questo modo ci si uniforma ai criteri seguiti per la rivalutazione delle indennità dei sindaci e degli amministratori pubblici, che avviene con cadenza triennale.

Con il secondo emendamento propongo di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 4, il seguente:

«Il numero 3 dell'elenco allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:

"3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali: lire 30 per ogni nominativo, con un minimo di lire 3.000 per ogni richiesta"».

In tal modo si facilita ai comuni ed agli enti pubblici la richiesta di questi elenchi, oggi soggetta ad oneri pari a quelli previsti per i privati. Vi è una differenza stimata di introito che però potrebbe essere recuperata con l'aumento delle richieste di elenchi anagrafici: quindi l'emendamento non dovrebbe comportare aggravii sul piano finanziario.

Propongo infine di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente articolo 5-bis:

#### Art. 5-bis.

«1. A decorrere dal 1988 ed entro il limite massimo di 450 miliardi di lire per il triennio 1988-1990, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili di proprietà delle camere medesime destinati ad uffici camerali, comprese le sedi distaccate, le aziende speciali, le borse valori, le borse merci, le sale di contrattazione, i laboratori chimico-merceologici, i centri affari.

2. Agli effetti delle garanzie per i mutui previsti al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 febbraio 1978, n. 43, articolo 1, comma 4, e 21 dicembre 1978, n. 843, articolo 3, commi 2 e 3».

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, anche il Governo intende presentare un emendamento tendente a sostituire, all'articolo 4, i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di Borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse:

- a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;
- b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;
- c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse.

2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui ai punti a) e b) divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonché della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, delle Aziende autonome dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, nonché della CECA, della BEI, dell'EURATOM e della BIRS».

Si tratta di una riformulazione che intende precisare meglio i criteri in base ai quali le camere di commercio deliberano l'adeguamento di determinate tariffe. È una preoccupazione garantista in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che richiede puntuali disposizioni di legge per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali.

BOLLINI. Signor Presidente, se me lo consente illustrerò anch'io un emendamento che ho presentato insieme ai colleghi Brina e Sposetti. Esso tende ad aggiungere, dopo l'articolo 6, il seguente articolo 6-bis:

Art. 6-bis.

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le Regioni, le Province, i comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987».

Con tale emendamento si cerca di risolvere una questione che si è aperta in un centinaio di comuni a seguito della modifica del trattamento IVA (dal 18 al 10 per cento) disposto con legge finanziaria per quanto riguarda le mense delle scuole.

La norma che si propone di introdurre, infatti, prevede una sanatoria per queste situazioni fino al 31 dicembre 1987 ed aveva già registrato consensi da parte del ministro Gava e del Ministro del tesoro, ma poi non è stata inserita nella legge finanziaria. Ora - almeno in provincia di Milano - sono in corso procedimenti a carico dei sindaci

per queste vicende. Credo pertanto che sarebbe opportuno approfittare del disegno di legge in esame che tratta materie affini per risolvere la questione.

TRIGLIA. Signor Presidente, prendo atto del fatto che gli emendamenti non sono restrittivi del sistema di finanziamento delle camere di commercio, ma mi pare che ci sia un limite a tutto. Il *plafond* di 450 miliardi che si vorrebbe stabilire è - a mio avviso - del tutto esorbitante: è come se ai comuni fosse consentito contrarre mutui per 70.000 miliardi per tre anni. Mi pare che sia veramente un'esagerazione.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, ho le stesse perplessità che ha appena espresso il collega Triglia. Forse il mio giudizio deriva dal fatto che ho sempre considerato le camere di commercio degli enti inutili, la cui soppressione consentirebbe al paese di passare da un sistema islamico-spagnolo a sistemi un po' più evoluti. Attribuire al presidente di un ente inutile simili indennità, che fra l'altro non comprendono il rimborso delle spese documentate, vuol dire contribuire a creare un agglomerato di persone che non esito a definire parassiti sibaritici.

Entrando più specificamente nel merito di alcuni emendamenti, non vorrei che i diritti per la quotazione dei titoli in borsa previsti a favore delle camere di commercio in qualche modo ostacolino i movimenti di capitale. Noi abbiamo delle direttive CEE che spingono affinché vengano eliminati gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali. Spesso in questa Commissione ci mettiamo il cappello dei liberisti, inneggiamo al 1992, siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo uniformare imposte, diritti, e via di questo passo, poi qui trovo che le camere di commercio hanno la possibilità di adeguare diritti che in qualche modo costituiscono costo di transazione. Sarà difficile individuare l'esatta misura, ma certo è che incidono nello scambio dei titoli.

Vorrei ricordare al Governo che una direttiva CEE, in particolare, si è espressa per la soppressione di tutti i gravami di questo genere, anche per l'impossibilità di renderli uniformi in sede comunitaria. Non vorrei che cadessimo in contraddizione, in particolare quando da un lato questa Commissione lavora su di un obiettivo che credo sia da perseguire, cioè quello della libera circolazione dei capitali, e poi dall'altro inventiamo - con una visione ripeto politica - il finanziamento di enti sostanzialmente inutili, ai quali diamo come fonte di finanziamento tariffe che non possono che essere di ostacolo alla circolazione dei capitali.

GAROFALO. Signor Presidente, il mio Gruppo è contrario all'emendamento tendente ad aggiungere l'articolo 5-bis. Colgo anche io l'occasione per dire che, circa le disposizioni concernenti le Camere di commercio, occorre fare una discussione più ampia, in particolare sugli emolumenti dei presidenti di questi organismi e sul fatto che ad essi vanno sostanzialmente ben tre filoni di fondi.

Il mio Gruppo, quindi, sottolinea l'esigenza di tornare a discutere su tali aspetti.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento concernente i mutui della Cassa depositi e prestiti per le stesse ragioni in base alle quali nella legge finanziaria ha escluso la possibilità per gli altri enti di attingere a tale organismo, giacchè si avrebbe indirettamente un'influenza sul fabbisogno pubblico, senza considerare che l'importo indicato appare considerevole. Se volete, quindi, mettere in minoranza il Governo fatelo, ma su un importo almeno ridimensionato, giacchè 450 miliardi mi paiono davvero troppi.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Bollini, pregherei il presentatore di ritirarlo. Infatti, pur riconoscendo la logica di tale proposta, ritengo che la questione possa essere più opportunamente risolta in sede di esame del disegno di legge che dovrebbe dare applicazione all'articolo 29 della legge finanziaria per quanto riguarda gli enti locali.

Il Governo insiste sul proprio emendamento, che introduce alcuni criteri che le camere di commercio dovranno seguire per l'ammontare dei diritti, diritti già previsti dalla vigente legge. Si fa un provvedimento con durata triennale e si prevede la possibilità di adeguamento per le camere di commercio nel deliberare l'ammontare dei diritti stessi. Esiste una norma di legge che ha previsto tali diritti e che dà oggi un gettito a favore delle camere di commercio che è considerevole. Vi è, inoltre, anche una questione di garanzia per gli operatori delle borse, in quanto sappiamo tutti come sono composte le giunte camerale. Ritengo, quindi, che una politica sui diritti che sia persecutoria degli interessi che vengono trattati nell'ambito delle borse potrebbe avere conseguenze che è facile immaginare. Mi rendo conto che la questione posta dal senatore Cavazzuti è di principio, allora, però, bisognerebbe essere più coerenti ed abolire addirittura questi diritti. Il Governo mantiene pertanto il proprio emendamento nonostante i rilievi fatti.

Pregherei di ritirare l'emendamento sugli elenchi nominativi, poichè potrebbe essere questione da trattare nel disegno di legge sulla finanza locale.

Circa la questione dei compensi, il parere del Governo è favorevole, anche perchè prevede un aggiornamento delle indennità di carica dei presidenti delle camere di commercio.

LEONARDI. Mi sembrerebbe opportuno approvare l'emendamento sull'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti, magari ridimensionando la cifra.

PRESIDENTE. Se vogliamo votarlo, dovremo inviarlo alla Commissione bilancio per il parere ed i tempi si allungheranno notevolmente, mentre l'esigenza è di giungere ad una rapida approvazione.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Avevo già espresso una riserva circa la necessità di un maggiore approfondimento. Ciò va incontro alle esigenze soprattutto dei comuni, poichè una volta che questo disegno di legge attuativo dell'articolo 29 della legge finanziaria entrerà in vigore si potranno avere benefici effetti.

Per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 5-bis, faccio presente che la cifra era stata concordata in base alle richieste

avanzate con altri membri della Commissione. Il problema è che se il Governo vuole cancellare questa possibilità di accesso alla Cassa depositi e prestiti occorre ridurre la cifra. Quest'ultima si può anche discutere, ma non è opportuno precludere una tale possibilità.

DE CINQUE. L'emendamento potrebbe essere presentato, magari con una cifra ridotta, in sede di esame del provvedimento sulla finanza locale, però senza perdere troppo tempo, anche perchè esso è stato richiesto per far fronte alla esigenza di provvedere alle sedi ed ai servizi.

PRESIDENTE. Concordo sull'opportunità di un ritiro.

LEONARDI. Ritiro l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 5-bis.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo fa presente la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge perchè queste somme devono essere erogate al più presto, altrimenti dovrà per forza di cose essere emanato un decreto-legge.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dai senatori Bollini ed altri, come ho già detto, invito i presentatori a ritirarlo.

BOLLINI. Non posso accogliere l'invito rivoltoci dal Sottosegretario perchè il Governo aveva fatto delle promesse in materia già in altre occasioni. Ricordiamoci che vi sono anche dei processi penali in corso. Adesso vi è la tenuta dei libri contabili che soltanto nella zona del milanese ha messo in difficoltà 500 comuni. La norma accolta nella legge finanziaria 1988 sul passaggio di alcune prestazioni all'aliquota IVA del 2 per cento è incompleta; essa produce - lo ripeto - illogiche conseguenze a carico dei sindaci, a volte anche di ordine penale.

Quindi, è necessario approvare una norma che ponga in essere una sanatoria.

TRIGLIA. Signor Presidente, concordo con quanto è stato detto dal senatore Bollini.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tale norma la si potrà presentare in altra sede.

BOLLINI. Signor Sottosegretario, io non so quale è la sede più adatta!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura, con l'avvertenza che, in ossequio alle regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte, negli articoli in esame, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale:

## Art. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della Regione Trentino-Alto Adige, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di Regioni, Province e Comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza al sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota fissa alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, già attribuiti in quota variabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle Aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive Regioni.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente:

a) 12 per cento per il 1988; 8 per cento per il 1989; 5 per cento per il 1990 a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi;

b) 15 per cento per il 1988; 10 per cento per il 1989; 8 per cento per il 1990 per le società di capitali.

4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.

5. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Ai presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica, da aggiornare, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione al variare delle indennità dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei presidenti delle Casse di risparmio, pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive Camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Leonardi, Ruffino e Berlanda un emendamento al sesto comma tendente a sopprimere le

parole: «da aggiornare, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione al variare delle indennità dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei presidenti delle Casse di risparmio» e ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le indennità di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di Borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, i diritti per la quotazione dei titoli ai listini ufficiali di Borsa ed i diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in Borsa. Tali deliberazioni divengono definitive dopo l'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Resta ferma la facoltà delle stesse camere di stabilire diritti e canoni per l'utilizzo di servizi e prestazioni nell'ambito delle Borse valori.

3. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procederà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Al Consorzio camerale per il coordinamento delle Borse valori, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, è attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

I senatori Leonardi, Marniga, Berlanda e Ruffino hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il comma 2, un altro comma del seguente tenore:

«Il numero 3 dell'elenco allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:

“3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali: lire 30 per ogni nominativo, con un minimo di lire 3.000 per ogni richiesta”».

LEONARDI. Signor Presidente, accettiamo l'invito rivoltoci dal rappresentante del Governo e ritiriamo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di Borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette Borse:

- a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;
- b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in Borsa;
- c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle Borse.

2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere a) e b) divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2 dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonché della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in Borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, e i titoli emessi dalle aziende autonome dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, nonché dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Comunità europea dell'energia atomica e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove Borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.

2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.

3. Il contributo viene erogato sentito un Comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo

delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal Direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, e la cui segreteria è affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle Regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.

2. In caso di estinzione delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive Regioni.

**È approvato.**

I senatori Bollini, Brina e Sposetti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, un articolo 6-bis del seguente tenore:

#### Art. 6-bis.

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante

corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Somme da corrispondere alle Regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

#### Art. 7.

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 594.433 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Somme da corrispondere alle Regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di commercio";

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

c) quanto a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e lire 766.382 milioni per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Somme da corrispondere alle Regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di commercio".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli e dei commi dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 17,10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**